



Nota dell'Ufficio legale della FLC Cgil
Parere del Consiglio di Stato n. 30/09
(riorganizzazione rete scolastica
ed utilizzo risorse umane della scuola)

Con riferimento al parere n. 30/09 formulato dal Consiglio di Stato sullo schema di regolamento adottato in ordine alla riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ai sensi dell'articolo 64 comma 4, del decreto legge 25.06.2008 n. 112, emerge quanto segue.

Fatto salvo quanto già rilevato con riferimento allo schema di regolamento sugli ordinamenti in ordine al fatto che il procedimento di adozione dello schema di regolamento sarebbe, a parere del Consiglio di Stato, rispettoso di tutti i passaggi e delle regole sulla competenza, ex art. 17 L. 400/88 ed ex art. 64 della L. 133/08, occorre ribadire come anche in ordine al presente schema di regolamento questa valutazione, però, non può essere condivisa dal momento che nessun piano programmatico in forma definitiva è stato formalmente adottato.

Ovviamente non ci convincono neppure le ulteriori considerazioni esposte nel parere dal Consiglio di Stato circa la legittimità formale dell'adottando atto ed analoghe a quelle formulate con riferimento all'altro schema di regolamento e già criticate.

Con riferimento al merito del provvedimento, appare singolare come il Consiglio di Stato ribadisca che lo snodo fondamentale sarebbe la corrispondenza dello schema di regolamento al piano programmatico, che come già più volte rilevato non è mai stato adottato nella forma definitiva.

Il Consiglio di Stato, inoltre, suggerisce la cancellazione delle norme sull'inglese potenziato e sulle modalità di formazione delle cattedre di educazione fisica nella scuola secondaria di primo grado e chiede che sia definita la consistenza dei gruppi di bambini di età inferiore a tre anni che possono essere inseriti nelle scuole dell'infanzia collocate in Comuni di montagna o in piccole isole.

In ogni caso a parte qualche suggerimento lessicale, od addirittura sintattico laddove il Consiglio di Stato auspica l'uso del congiuntivo al posto dell'indicativo, i suggerimenti proposti dal Consiglio di Stato paiono irrilevanti con riferimento alle ricadute disastrose che il regolamento avrà sulle istituzioni scolastiche statali, sia con riferimento ai lavoratori che alla qualità dell'offerta formativa.

Il Consiglio di Stato, infatti, raccomanda una revisione del testo sul piano squisitamente formale, legittimando incredibilmente lo schema di regolamento e proponendo la formulazione di alcune parti, come segue:

Art. 1: *"1. Alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 64 comma 4-quinquies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni dalla legge 133/2008.*

2. Dall'attuazione del dimensionamento della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, con particolare riferimento alla riduzione di quelli sottodimensionati rispetto ai parametri previsti ai sensi del decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 176, del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, rilevati per l'anno scolastico 2008/2009, deve conseguire una economia di spesa non inferiore a 85 ml di euro entro l'anno scolastico 2011/2012, che andrà condiviso con le Regioni e le autonomie locali attraverso l'intesa di cui al comma 1.

3. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente con particolare riferimento ai criteri ed ai parametri previsti dal decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 176, dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233".

Art. 2 (ex art. 4), comma 3.

"I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le Regioni e con gli Enti Locali al fine di realizzare una piena coerenza tra le previsioni programmatiche del piano regionale di localizzazione delle istituzioni scolastiche e dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Nella determinazione dei contingenti provinciali di organico si tiene conto delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole, nonché alle aree che presentano elevati tassi di dispersione e di abbandono. Tale disposizione resta efficace sino all'adozione di norme legislative da parte della Regione interessata".

Art. 3 (ex art. 5), comma 2.

"Per il solo anno scolastico 2009-2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e successive modificazioni e integrazioni per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze".

Art. 5 (ex art. 7), comma 1.

"Le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno restano definite ai sensi dell'art. 2, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2007, n. 244. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, gli Enti locali e le altre istituzioni competenti e soggetti aventi titolo, individuano le modalità di distribuzione delle risorse utili all'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, e stabiliscono la dotazione organica per la scuola dell'infanzia e per ciascun grado di istruzione, nei limiti delle consistenze indicate nel decreto annuale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente la determinazione degli organici del personale docente. Tale ultima disposizione resta efficace sino all'adozione di norme legislative da parte della Regione interessata".

Art. 6 (ex art. 8), comma 4.

"Alle classi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano i limiti previsti dagli articoli 10, 11 e 16".

Art. 8 (ex 10), comma 1.

"Nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dagli articoli 10, 11 e 16".

Art. 9 (ex 11), comma 2.

"Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26".

Art. 10 (ex 12), comma 1;

"Salvo il disposto dell'articolo 5, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'art. 15 del d.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modificazioni ed integrazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze."

Art. 12 (ex 14), comma 3. *"Nelle scuole e nelle sezioni staccate nelle quali si svolgono anche attività di tempo prolungato, il numero complessivo delle classi si determina sulla base del totale degli alunni iscritti secondo i criteri di cui all'articolo 11. Successivamente si procede alla determinazione del numero delle classi a tempo prolungato sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo prolungato ecceda la ricettività di posti/alunno delle classi da formare, è rimessa ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione".*

Art. 24 (ex art. 26).

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, in riferimento alle lett. c), d), e) seguenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1, comma 1, sono abrogati:

- a) l'articolo 446, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;*
- b) l'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;*
- c) il decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 176;*
- d) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;*
- e) i Titoli II, III e IV del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331;*
- f) il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141;*
- g) l'articolo 8 del decreto interministeriale 18 dicembre 2001, n. 131;*
- h) l'articolo 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*

A decorrere dalla medesima data sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento in contrasto con il presente decreto.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Di conseguenza, stante il parere del Consiglio di Stato assolutamente insoddisfacente sotto il profilo giuridico e totalmente carente di alcuna criticità circa le ricadute sui nuovi assetti, si ritiene necessario impugnare gli emanandi regolamenti al TAR del Lazio dopo che saranno stati pubblicati sulla GU.

Firenze-Roma, 5 marzo 2009

Avv. Isetta Barsanti Mauceri
Responsabile Ufficio Legale FLC Cgil